



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, CHITI, BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, CABRAS, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FIORONI, FOLLINI, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, MUSSO, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PEGORER, PETERLINI, PINOTTI, PROCACCI, RANUCCI, SANNA, SARO, TEDESCO, TONINI, VIMERCATI, VITALI, FOSSON, GALPERTI, TOMASELLI e MARINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012

Indizione di un *referendum* di indirizzo sulla modifica della forma di governo prevista dalla parte II della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il rischio di un ennesimo stallo sulle riforme costituzionali ed elettorali, dopo l'eventuale fallimento del tentativo sperimentato in questi mesi, non sarebbe senza effetti per il Paese. Le forze politiche presenti in Parlamento si giocano su questo terreno larga parte della loro credibilità.

Se su alcuni punti qualificanti dell'accordo originario, in particolare sulla forma di governo, non si riesce a mantenere un accordo, sarebbe pertanto preferibile da un lato scorporre le parti sulle quali permane il consenso, approvandole a maggioranza di due terzi, e nel contempo, dall'altro lato, predisporre uno strumento per condurre comunque in porto la riforma anche sulle parti restanti, evitando di tenere ulteriormente aperta la questione istituzionale.

Non si tratta di ripartire da zero. Sulla forma di governo esistono da tempo due (e solo due) proposte coerenti già istruite.

Da un lato quella del Primo Ministro, concordata originariamente e basata sui quattro pilastri del testo costituzionale tedesco: il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere; il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con mozione costruttiva; può porre davanti a una Camera la questione di fiducia e in caso di sconfitta può chiedere al Presidente lo scioglimento delle Camere, a meno che il Parlamento entro ventuno giorni dalla richiesta non indichi un successore.

Dall'altro quella semi-presidenziale che si ispira al testo vigente nella Quinta Repubblica francese, in particolare dopo la riforma della durata del mandato presidenziale, tenendo conto del cosiddetto «testo Salvi» approvato a suo tempo nella Commissione bi-

camerale per le riforme che operò nella XIII legislatura: il Presidente è eletto direttamente per cinque anni; rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea; sono suoi poteri propri la nomina del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni e lo scioglimento delle Camere; presiede il Consiglio dei ministri; su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.

Lo strumento qui individuato, il *referendum* di indirizzo, si basa su due precedenti. Il primo è quello varato in Francia nel 1945 sulla base dell'ordinanza n. 45-1836 del 17 luglio dal Governo provvisorio delle forze della Resistenza per dirimere il conflitto tra visioni diverse del processo costituente, con due quesiti: il primo sul ritorno o meno alle leggi costituzionali della Terza Repubblica e il secondo su due ipotesi diverse di poteri da affidare a un'Assemblea costituente per la nascita di una Quarta Repubblica. Il secondo è quello italiano della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, sul conferimento dei poteri costituenti al Parlamento europeo, che è ripreso qui per vari aspetti tecnici.

Pertanto, nel presente disegno di legge costituzionale:

l'articolo 1 dispone l'indizione del *referendum*;

l'articolo 2 reca il testo sintetico dei quesiti, modellati sullo schema francese del 1945;

l'articolo 3 precisa puntualmente le caratteristiche di base delle alternative poste agli elettori secondo quanto si è illustrato in precedenza;

l'articolo 4 regola la campagna elettorale;

l'articolo 5 precisa le modalità della pubblicazione dei risultati;

l'articolo 6 regola il seguito parlamentare, prevedendo che spetti ai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro predisporre tempi e strumenti affinché entro dodici mesi le Camere approvino una legge costituzionale sulla base dei risultati del quesito n. 2, a condizione che il quesito n. 1 sia stato approvato;

l'articolo 7 reca una norma di chiusura rinviando alla legge sui *referendum* per l'applicazione della relativa disciplina;

l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore immediata.

Per le ragioni precedentemente esposte, si invita ad un esame il più possibile celere del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Indizione del referendum)

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2 e i relativi contenuti specificati nell'articolo 3.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, siano elettori per la Camera dei deputati.

Art. 2.

(Testi dei quesiti)

1. I quesiti da sottoporre agli elettori su un'unica scheda sono i seguenti: quesito n. 1: «Ritenete voi che si debba modificare la forma di governo parlamentare della nostra Costituzione?»; quesito n. 2: «Se nel quesito n. 1 prevalgono i voti favorevoli, ritenete voi che si debba preferire la forma di governo del Primo Ministro (soluzione A) o la forma di governo semi-presidenziale (soluzione B)?».

Art. 3.

(Specificazione dei contenuti delle soluzioni proposte nei quesiti)

1. Sulla medesima scheda sono altresì riportate le seguenti specificazioni, concernenti il quesito n. 2:

a) in riferimento alla soluzione A: «La soluzione A (forma di governo del Primo Ministro) si basa sulle seguenti modifiche costituzionali. Il rapporto fiduciario è tra

Primo Ministro e Camere. Il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica oltre alla nomina anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con una mozione costruttiva che deve contenere l'indicazione del successore; può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia e, qualora la richiesta sia respinta, può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere che è comunque escluso se il Parlamento, entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento, indica un successore»;

b) in riferimento alla soluzione B: «La soluzione B (forma di governo semi-presidenziale) si basa sulle seguenti modifiche costituzionali. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta con eventuale doppio turno di ballottaggio. Può essere rieletto una sola volta. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Sono suoi poteri propri, quindi non sottoposti a controfirma ministeriale, la nomina del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, il rinvio e la promulgazione delle leggi e l'invio di messaggi alle Camere. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo Ministro; su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i ministri».

Art. 4.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rap-

presentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni specificamente nell'ambito degli studi, delle analisi e delle possibili innovazioni relative alla Costituzione repubblicana e alle istituzioni democratiche. Tali enti e associazioni sono individuati, su richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari.

Art. 5.

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il Ministro della giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la pubblicazione dei risultati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(Seguito parlamentare)

1. Qualora gli elettori si siano espressi favorevolmente sul quesito n. 1 con la maggioranza dei voti validi, i Presidenti delle Camere d'intesa tra loro predispongono tempi e strumenti affinché le Camere stesse, sulla base del voto espresso dagli elettori sul quesito n. 2, approvino una legge costituzionale entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dei risultati del *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

*(Rinvio alle disposizioni legislative
sui referendum popolari)*

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 30 giugno 1970, n. 352, e successive modificazioni

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

